

Interessi corrispettivi e interessi moratori – Cass. n. 14214/2022

Obbligazioni in genere - obbligazioni pecuniarie - interessi - Disciplina antiusura - Interessi corrispettivi e interessi moratori - Applicabilità - Sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto del tribunale, che, in sede di opposizione ex art. 98 l.fall., confermando il "principio della sommatoria" applicato dal giudice delegato, aveva escluso dallo stato passivo tutte le somme richieste a titolo di interessi, sia corrispettivi che moratori, dall'istituto di credito finanziatore).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 14214 del 05/05/2022 (Rv. 664963 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1815, Cod_Civ_art_1284, Cod_Civ_art_1282, Cod_Civ_art_1224

Corte

Cassazione

14214

2022